

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 giugno 2024, n. 837

**PR Puglia Fesr-Fse+ 2021-2027. Azione 2.7 - Rafforzamento della sinergia tra la Protezione Civile della Regione Puglia e l'Agenzia Regionale Attività Irrigue Forestali (A.R.I.F.) per migliorare la capacità operativa in contesti emergenziali. Variazione al Bilancio di Previsione 2024 e Pluriennale 2024-2026. Approvazione schema di Accordo e adempimenti conseguenziali.**

Il Presidente della Giunta Regionale, con delega alla Protezione Civile, di concerto con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, sulla base dell'istruttoria effettuata dal dott. Orante Sforza e dal Responsabile/PO, dott. Francesco Vito Ronco, confermata dalla Dirigente della Sezione Protezione Civile, ing. Barbara Valenzano, condivisa per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dott. Pasquale Orlando, riferisce quanto segue.

**Vista** la legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 07/97;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

**Visto** l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Vista** la Legge Regionale n. 3 del 2010 di istituzione dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.);

**Vista** la Legge Regionale n. 53 del 2019 "Sistema regionale di Protezione Civile";

**Vista** la D.G.R. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";

**Visto** il D.P.G.R. 22/2021 di adozione dell'Atto di Alta Organizzazione - modello organizzativo MAIA 2.0;

**Visto** il D.P.G.R. n. 262/2021, contenente ulteriori integrazioni e modifiche dell'Atto di Alta Organizzazione - modello organizzativo MAIA 2.0;

**Visto** il D.P.G.R. n. 263/2021, che ha definito le Sezioni dei Dipartimenti e le relative funzioni;

**Vista** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

**Vista** la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1050 del 23/07/2023 con cui si affida l'incarico di Dirigente *ad interim* della Sezione Protezione Civile all'ing. Barbara Valenzano.

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

**Visto** l'Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 15 luglio 2022;

**Vista** la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8461 del 17 novembre 2022 che approva il Programma “PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027”-CCI 2021IT16FFPR002;

**Visto** il Programma Regionale (PR) FESR-FSE+ 2021-2027 della Regione Puglia approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8461 del 17 novembre 2022;

**Vista** la Deliberazione n. 1812 del 7 dicembre 2022, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8461 del 17 novembre 2022;

**Vista** la Deliberazione n. 603 del 3 maggio 2023, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del Documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale FESR-FSE+ 2021- 2027”, approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS), nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 40 paragrafo 2 lett. a) del Reg. UE 1060/2021, nella riunione di insediamento del 09/03/2023;

**Vista** la Deliberazione n. 609 del 3 maggio 2023 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la governance del PR FESR-FSE+ 2021- 2027, proposta dall’AdG in coerenza con il Modello MAIA 2.0, con l’attribuzione dei diversi livelli di responsabilità declinati in policy in capo ai Direttori dei Dipartimenti regionali i cui ambiti di azione sono coerenti con le policy individuate, e in Azioni, con attribuzione di responsabilità alle Sezioni regionali, in considerazione della connessione tra il contenuto funzionale delle stesse e il contenuto delle Azioni previste dal Programma;

#### **PREMESSO CHE**

- l’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell’obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- come previsto dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;
- la Legge Regionale n. 53 del 2019 “Sistema regionale di Protezione Civile”, disciplina l’organizzazione dei servizi di protezione civile nell’ambito del proprio territorio, assicurando lo svolgimento di molteplici attività, tra le quali lo spegnimento degli incendi boschivi (fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353) e la preparazione, gestione e attivazione della colonna mobile regionale.
- il Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027, di seguito PR Puglia 2021-2027, individua nell’ambito della Priorità 2 “Economia Verde” la strategia di conseguimento dell’Obiettivo Specifico RSO2.4 “Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici (FESR)”, per contribuire a ridurre i rischi determinati da eventi estremi provocati dai cambiamenti climatici;
- l’Azione 2.7 “Interventi per il miglioramento della gestione dei rischi di protezione civile, amplificati dai cambiamenti climatici”, nell’ambito della citata Priorità 2 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, prevede il potenziamento della colonna mobile regionale anche attraverso la dotazione di mezzi/attrezzature in favore dei Comuni e degli Ambiti nonché delle strutture operative territoriali di protezione civile;

#### **Tenuto conto che**

l’ARIF è componente operativa del sistema di Protezione Civile Regionale, svolgendo anche attività AIB

(Antincendio boschivo) con propri presidi costituiti da uomini e mezzi dedicati alla prevenzione, sorveglianza ed intervento diretto sul fuoco;

#### **Considerato che**

- la Regione Puglia ha dato impulso all'implementazione ed al rafforzamento dei presidi territoriali di protezione civile attraverso apposito accordo tra la Sezione Protezione Civile e l'A.R.I.F., predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, approvato con provvedimento dirigenziale n. 297 del 21 dicembre 2018, stipulato tra le parti in data 19 febbraio 2019, all'uopo stanziando risorse a valere sul-POR Puglia 2014-2020 - Asse V – Azione 5.2;
- con DGR n. 2161 del 22/12/2021 è stato approvato il "Modello organizzativo e gestionale del presidio territoriale idraulico", redatto dalla Sezione Protezione Civile e condiviso da A.R.I.F.;
- con DGR n. 758 del 29/05/2023 è stato approvato il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025" che definisce l'indice di rischio globale (IRG) da incendi boschivi e di interfaccia sul territorio regionale, attribuendo una classe di rischio ad ogni territorio comunale della regione Puglia;
- in data 24 agosto 2023 si è tenuto un incontro tra la Sezione Protezione Civile e l'ARIF, rappresentati rispettivamente dall'ing. Barbara Valenzano e dal dott. Francesco Ferraro, con l'intento di definire la realizzazione di strategie comuni tra le due strutture;
- in data 21 marzo 2024 il Direttore Generale di A.R.I.F. ha trasmesso alla Sezione Protezione Civile la quantificazione delle somme utili a poter rendere effettivi gli interventi da attuare nell'ambito della strategia comune individuata nel corso dell'incontro del 24 agosto 2023;

#### **Ritenuto che**

per dare compiuta attuazione alla strategia regionale volta a promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, migliorando la capacità di previsione, prevenzione e risposta del sistema di protezione civile, coinvolgendo le strutture operative competenti, sia necessario procedere con il rafforzamento della sinergia tra la Protezione Civile della Regione Puglia e l'A.R.I.F.,

#### **Ritenuto altresì**

di implementare, allo scopo, nell'ambito nell'Azione 2.7 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, specifico accordo tra la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia e l'A.R.I.F. che definisca un intervento a "regia regionale" per l'attuazione di strategie su tematiche di interesse comune, considerato che A.R.I.F. è una componente operativa del sistema regionale di protezione civile ai sensi della L.r. 53/2019.

#### **Dato atto che,**

in data 27 marzo 2024, si è tenuto presso l'Autorità di Gestione un incontro con il Partenariato Istituzionale ed Economico-Sociale, volto a condividere le scelte programmatiche dell'Amministrazione nell'ambito dell'attuazione della citata Azione 2.7 "Interventi per la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile" del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027

**Condivisa l'opportunità**, in continuità con il precedente ciclo di Programmazione, di realizzare le attività di seguito elencate:

1. Rafforzamento della flotta di veicoli polifunzionali operativi di ARIF da impiegare in situazioni emergenziali a supporto della capacità di risposta del Sistema di Protezione Civile regionale la cui gestione sarà a carico di ARIF (con dislocazione sul territorio in funzione della classificazione dell'indice di rischio globale indicato nel vigente Piano A.I.B. regionale), sotto il coordinamento della Protezione Civile regionale.;
2. Rafforzamento della sinergia tra le due strutture attraverso la definizione di procedure di utilizzo dei mezzi operativi in disponibilità di Protezione Civile ed ARIF, al fine di rendere più efficace ed efficiente la capacità di risposta regionale in contesti emergenziali e di potenziare l'interoperabilità con la colonna mobile regionale di protezione civile;

3. Destinazione di un numero di 20 unità di personale ARIF alle attività di Protezione Civile (che ne assume il coordinamento in raccordo con ARIF), presso le strutture operative regionali di Bari-Modugno (SOIR-SOUP, Polo Logistico, Control Room per il monitoraggio dei sistemi di telerilevamento), Campi Salentina (SORT), Polignano (PLOT), Castellaneta Marina (PLOT), Montalbano di Fasano (PLOT) e Foggia (PLOT);
4. Individuazione di 30 unità di personale ARIF da destinare alla Direzione Operazioni di Spegnimento (DOS) sul territorio regionale in ambito delle attività di antincendio boschivo (AIB).
5. Integrazione dell'infrastruttura di telecamere e termocamere oltre che di sistemi a pilotaggio remoto (SAPR) per la prevenzione e il monitoraggio dinamico degli incendi della Protezione Civile regionale con quella in disponibilità di ARIF, con gestione della infrastruttura complessiva di telerilevamento in carico alla Protezione Civile Regionale, fatta eccezione per le componenti strutturali di supporto all'infrastruttura di telerilevamento (tralicci, ecc.), restano in carico alle amministrazioni che hanno realizzato originariamente le stesse;

**Ricognita**, per la procedura selettiva oggetto del presente provvedimento, una disponibilità finanziaria pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse dell'Azione 2.7 "Interventi per il miglioramento della gestione dei rischi di protezione civile, amplificati dai cambiamenti climatici", Priorità 2 - Obiettivo Specifico RSO2.4 del PR Puglia FESR- FSE+2021-2027, da destinare a copertura delle somme da destinare per l'accordo da sottoscrivere per la realizzazione delle attività sopra indicate, quale mero ristoro dei costi sostenuti per l'attuazione dello stesso, che potranno eventualmente essere integrate qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse;

Per quanto sopra riportato, si propone di procedere alla approvazione dei contenuti dei punti sopra richiamati e di delegare alla sottoscrizione dell'Accordo finalizzato a rafforzare la sinergia tra la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il Dirigente della Sezione Protezione Civile, secondo lo schema allegato (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **Valutazione di impatto di genere**

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **VISTI**

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- l'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale prevede che la Giunta Regionale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio di previsione;
- l'art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;
- la L.R. n. 37 del 29.12.2023 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2024 e Bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)";
- la L.R. n. 38 del 29.12.2023 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026";
- la D.G.R. n. 18 del 22.01.2024 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024- 2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la D.G.R. n. 48 del 02/02/2024 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2023 sulla base dei dati contabili preconsuntivi

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

Il presente provvedimento comporta l'istituzione di nuovi capitoli in parte spesa, l'applicazione di avanzo vincolato ai sensi dell'art 42 comma 8 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., e la variazione ai sensi dell'art 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. al Bilancio di Previsione 2024 e Pluriennale 2024-2026 approvato con L.R. n. 38 del 29.12.2023, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, approvato con D.G.R. n. 18 del 22.01.2024, per complessivi € 3.000.000,00

**BILANCIO AUTONOMO/VINCOLATO**

**CRA: 02.06 – SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA**

**1 – ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI IN PARTE ENTRATA IN PARTE SPESA**

**PARTE SPESA**

**Spesa ricorrente**

Capitolo	Declaratoria	Missione Programma Titolo	P.D.C.F.	Codice UE	CODICE identificativo delle transazioni di cui al punto 2 ALL. 7 D. LGS 118/2011
CNI (1) U_____	PR 2021-2027. FONDO FESR. Azione 2.7 – Interventi per il miglioramento della gestione dei rischi di protezione civile, amplificati dai cambiamenti climatici. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali – Quota UE	11.3.2	U.2.03.01.02	3	1-sistema di protezione civile
CNI (2) U_____	PR 2021-2027. FONDO FESR. Azione 2.7 – Interventi per il miglioramento della gestione dei rischi di protezione civile, amplificati dai cambiamenti climatici. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali – Quota Stato	11.3.2	U.2.03.01.02	4	1-sistema di protezione civile
CNI (3) U_____	PR 2021-2027. FONDO FESR. Azione 2.7 – Interventi per il miglioramento della gestione dei rischi di protezione civile, amplificati dai cambiamenti climatici. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali – Cofinanziamento regionale	11.3.2	U.2.03.01.02	7	1-sistema di protezione civile

#### **APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Il presente provvedimento comporta l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023,

come determinato dalla D.G.R. n 48 del 02/02/2024 , ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, e ss. mm e ii., corrispondente alla somma di € 86.400,00 a valere sulle economie vincolate del capitolo U1110050 "Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)" del bilancio regionale.

CRA	CAPITOLO		Missione Programma Titolo	P.D.C.F.	VARIAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	
					Competenza	Cassa
<b>APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					+ € 86.400,00	0
10.04	U1110020	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).	20.1.1	U.1.10.01.01	0	- € 86.400,00
2.06	CNI (3) U_____	PR 2021-2027. FONDO FESR. Azione 2.7 – Interventi per il miglioramento della gestione dei rischi di protezione civile, amplificati dai cambiamenti climatici. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali – Cofinanziamento regionale	11.3.2	U.2.03.01.02	+ € 86.400,00	+ € 86.400,00

#### VARIAZIONE AL BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO

Parte ENTRATA - Entrata ricorrente

##### Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari

Capitolo	Declaratoria	Codifica piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE	Variazione competenza e cassa	Variazione competenza
			e.f. 2024	e.f. 2025
E4212710	TRASFERIMENTI C/CAPITALE PER IL PR PUGLIA 2021 - 2027 QUOTA UE - FONDO FESR	E.4.02.05.03.001	+ € 612.000,00	+€ 1.428.000,00
E4212720	TRASFERIMENTI C/CAPITALE PER IL PR PUGLIA 2021 - 2027 QUOTA STATO - FONDO FESR	E.4.02.01.01.001	+ € 201.600,00	+€ 470.400,00

#### TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO

PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027 (CCI 2021IT16FFPR002), approvato con Decisione C (2022) 8461 del 17 novembre 2022. Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Parte SPESA - Spesa ricorrente

##### Cod. Programma pt.1 lett. i) - All. 7 al D. Lgs. 18/2011: 1

CRA	Capitolo	Declaratoria	Missione Programma Titolo	Codice UE	P.D.C.F.	Variazione competenza e cassa	Variazione competenza
						e.f. 2024	e.f. 2025
02.06	CNI (1) U_____	PR 2021-2027. FONDO FESR. Azione 2.7 – Interventi per il miglioramento della gestione dei rischi di protezione civile, amplificati dai cambiamenti climatici. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali – Quota UE	11.3.2	3	U.2.03.01.02	+ € 612.000,00	+ € 1.428.000,00



02.06	CNI (2) U_____	PR 2021-2027. FONDO FESR. Azione 2.7 – Interventi per il miglioramento della gestione dei rischi di protezione civile, amplificati dai cambiamenti climatici. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali – Quota Stato	11.3.2	4	U.2.03.01.02	+ € 201.600,00	+€ 470.400,00
02.06	CNI (3) U_____	PR 2021-2027. FONDO FESR. Azione 2.7 – Interventi per il miglioramento della gestione dei rischi di protezione civile, amplificati dai cambiamenti climatici. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali – Cofinanziamento regionale	11.3.2	7	U.2.03.01.02	-	+ € 201.600,00
10.4	U1110050	Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)	20.3.1	8	U.2.05.01.99	-	- € 201.600,00

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

All'accertamento dell'entrata provvederà il Dirigente della Sezione Protezione Civile, quale responsabile dell'Azione 2.7 del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 per gli effetti della D.G.R. n. 609 del 03.05.2023, contestualmente all'impegno della spesa nel medesimo Atto Dirigenziale, per l'importo autorizzato con il presente provvedimento, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) "contributi a rendicontazione" del D. Lgs. 118/2011

Il Presidente della Giunta Regionale, con delega alla Protezione Civile, di concerto con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo

#### DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato;
2. di dare compiuta attuazione alla strategia regionale volta a promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, migliorando le capacità di previsione, prevenzione e risposta in ambito di protezione civile, attraverso il rafforzamento della sinergia tra la Protezione Civile della Regione Puglia e l'A.R.I.F., quale struttura operativa del sistema regionale di protezione civile;
3. di approvare lo schema di Accordo finalizzato a rafforzare la sinergia tra la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il di cui all'Allegato 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di delegare alla sottoscrizione dell'Accordo il Dirigente della Sezione Protezione Civile;
5. di destinare, per l'intervento a regia regionale in oggetto, una disponibilità finanziaria pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse dell'Azione 2.7 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, a copertura delle somme da destinare per l'Accordo da sottoscrivere, quale mero ristoro dei costi sostenuti per l'attuazione dello stesso ;
6. di autorizzare la variazione al Bilancio di Previsione 2024 e Pluriennale 2024-2026, al Documento Tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii., così come riportato nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento.
7. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto del presente provvedimento, pari a complessivi € 86.400,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.

8. di approvare l'Allegato E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., parte integrante del presente provvedimento.
9. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione.
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 ad oggetto "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti".

I sottoscritti attestano che il provvedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

L'istruttore  
(Orante Sforza)

Il Responsabile/P.O.  
(Francesco Vito Ronco)

La Dirigente della Sezione Protezione Civile  
Responsabile Azione 2.7 del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027  
(Barbara Valenzano)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria  
(Pasquale Orlando)

Il sottoscritto, Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, in applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze  
(Nicola Lopane)

Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega  
alla Programmazione  
(Raffaele Piemontese)

Il Presidente  
(Michele Emiliano)

#### **LA GIUNTA REGIONALE**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, unitamente al Vicepresidente e Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione;



- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.

### **DELIBERA**

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato;
2. di dare compiuta attuazione alla strategia regionale volta a promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, migliorando le capacità di previsione, prevenzione e risposta in ambito di protezione civile, attraverso il rafforzamento della sinergia tra la Protezione Civile della Regione Puglia e l'A.R.I.F., quale struttura operativa del sistema regionale di protezione civile;
3. di approvare lo schema di Accordo finalizzato a rafforzare la sinergia tra la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il di cui all'Allegato 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di delegare alla sottoscrizione dell'Accordo il Dirigente della Sezione Protezione Civile;
5. di destinare, per l'intervento a regia regionale in oggetto, una disponibilità finanziaria pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse dell'Azione 2.7 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, a copertura delle somme da destinare per l'Accordo da sottoscrivere, quale mero ristoro dei costi sostenuti per l'attuazione dello stesso ;
6. di autorizzare la variazione al Bilancio di Previsione 2024 e Pluriennale 2024-2026, al Documento Tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii., così come riportato nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento.
7. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto del presente provvedimento, pari a complessivi € 86.400,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
8. di approvare l'Allegato E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., parte integrante del presente provvedimento.
9. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione.
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 ad oggetto "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti".

**Il Segretario generale della Giunta**  
ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**  
MICHELE EMILIANO

Schema di  
**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**(ai sensi dell'art. 15 Legge n. 241/1990)**

TRA

REGIONE PUGLIA – Sezione Protezione Civile (di seguito anche solo “Regione”), CF 80017210727- con sede in Via delle Magnolie, 6 -70026 Modugno (BA), nella persona del Dirigente *pro tempore*, \_\_\_\_\_

E

ARIF PUGLIA – Agenzia Regionale Attività Irriguo e Forestali (di seguito anche solo ‘ARIF’), C.F. 07026760723 - con sede in Via delle Magnolie, 6 -70026 Modugno (BA), rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore* dott. Francesco Ferraro;

*nel prosieguo, congiuntamente indicate anche come “Parti”*

**VISTE:**

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 avente ad oggetto: “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- la Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi”;
- il D.P.C.M. 20/12/2001 recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;
- il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025 della Regione Puglia, approvato con D.G.R. n. 758 del 29.05.2023;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2019, n. 53 concernente gli interventi urgenti di Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza Covid-19;
- il PR Puglia 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 8461 del 17 novembre 2022 e, segnatamente, l'Azione 2.7 “Interventi per il miglioramento della gestione dei rischi di protezione civile, amplificati dai cambiamenti climatici”;

**PREMESSO CHE**

- la normativa di riferimento e gli atti di programmazione per il Sistema di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi “Sistema A.I.B.”, in particolare la Legge n. 353/2000, stabiliscono che la Regione svolge funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento generale delle

attività volte alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, in armonia con la pianificazione nazionale ed europea;

- con Legge Regionale n. 3 del 25 febbraio 2010 è stata istituita l’Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), struttura dotata di personalità giuridica di diritto pubblico che opera quale ente tecnico-operativo preposto all’attuazione degli interventi forestali ed irrigui, svolgendo attività e servizi a connotazione non economica, finalizzati al sostegno dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo regionale;
- ai sensi art. 2, c. 1, lett. d) della Legge istitutiva, l’ARIF, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, svolge attività di supporto tecnico-amministrativo alla struttura regionale di protezione civile, ivi comprese le attività della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) di protezione civile, che espleta funzioni di coordinamento nella prevenzione e nella lotta contro gli incendi boschivi e le altre calamità che si verificano nel territorio della Regione;
- con la DGR n. 337 del 14/03/2022, la Regione Puglia al fine di proporre attività di pianificazione rivolte alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia, ha istituito il Tavolo Tecnico Permanente Antincendio boschivo (A.I.B.), coordinato dal Dirigente della Sezione Protezione Civile regionale o suo delegato, e partecipato dai principali attori coinvolti nella pianificazione e lotta attiva agli incendi boschivi (Sezione Protezione Civile Regionale, Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia, ARIF e Volontariato di Protezione Civile);
- il PR Puglia 2021-2027, all’Azione 2.7 “Interventi per il miglioramento della gestione dei rischi di protezione civile, amplificati dai cambiamenti climatici”, prevede la realizzazione di interventi volti al potenziamento delle risorse strumentali per analizzare i rischi di protezione civile, secondo l’approccio multirischio, e migliorare la risposta del sistema in fase di evento, coinvolgendo le strutture operative competenti, anche attraverso l’acquisizione di strumenti, nonché il potenziamento della colonna mobile regionale attraverso l’acquisizione dei mezzi/attrezzature in favore dei Comuni e degli Ambiti nonché delle strutture operative territoriali di protezione civile;

**PREMESSO, INOLTRE, CHE**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, codificati dall’art. 12, par. 4 della Direttiva 24/2014/UE e recepiti nell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) nella parte in cui si stabilisce che "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice (n.d.r. D.Lgs. n. 36/2023), quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";

**CONSIDERATO CHE:**

- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare talune attività, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- la Regione Puglia ha la necessità di garantire una sempre più efficiente ed efficace azione di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi, con l'obiettivo di limitare l'insorgenza di danni al patrimonio naturalistico e ai beni, nonché di contribuire alla sicurezza della collettività, nel pieno rispetto dei principi costituzionali;
- l'ARIF è la principale struttura regionale competente per quanto riguarda l'antincendio boschivo: sorveglia e interviene prontamente su tutte le aree demaniali e non, utilizzando mezzi e attrezzature per ogni tipo di situazione d'emergenza ed un gruppo di lavoro altamente qualificato operante anche in condizioni estreme;

**RILEVATO che** in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della Legge Regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2023 la pericolosità degli incendi boschivi;

**RILEVATO, altresì,** che la predetta esigenza richiede un potenziamento delle dotazioni strumentali utili all'efficace ed efficiente azione di contrasto significativa;

**DATO ATTO CHE**

- le Parti hanno l'interesse comune ad avviare con immediatezza i provvedimenti utili a contrastare la pericolosità degli incendi boschivi;
- l'interesse sopra individuato, nella unitarietà delle azioni che concorrono a raggiungerlo, può qualificarsi come interesse comune ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90;
- il comma 4 dell'art. 7 Dlgs 36/2023 –*sub specie* del più generale archetipo degli accordi tra pubbliche amministrazioni previsto all'art. 15 della L. 241/1990 – disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in comune di compiti di interesse generale;
- la cooperazione è finalizzata esclusivamente alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, in ottemperanza ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

**RITENUTO:**

- necessario definire i termini della collaborazione tra la Regione Puglia e l'ARIF PUGLIA – Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali- per lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento degli interessi comuni sopra esplicitati, atti ad avviare con immediatezza i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2024 la pericolosità degli incendi boschivi;
- di disciplinare tale rapporto attraverso la stipula di un Accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dall'art. 7, D.Lgs. n. 36/2023 e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia sulle questioni come di seguito indicate:
  - o rafforzamento della flotta di veicoli polifunzionali operativi di ARIF da impiegare in situazioni emergenziali a supporto della capacità di risposta del Sistema di Protezione Civile regionale la cui gestione sarà a carico di ARIF (con dislocazione sul territorio in funzione della classificazione dell'indice di rischio globale indicato nel vigente Piano A.I.B. regionale), sotto il coordinamento della Protezione Civile regionale.;
  - o rafforzamento della sinergia tra le due strutture attraverso la definizione di procedure di utilizzo dei mezzi operativi in disponibilità di Protezione Civile ed ARIF, al fine di rendere più efficace ed efficiente la capacità di risposta regionale in contesti emergenziali e di potenziare l'interoperabilità con la colonna mobile regionale di protezione civile;
  - o destinazione di un numero di 20 unità di personale ARIF alle attività di Protezione Civile (che ne assume il coordinamento in raccordo con ARIF), presso le strutture operative regionali di Bari-Modugno (SOIR-SOUP, Polo Logistico, Control Room per

- il monitoraggio dei sistemi di telerilevamento), Campi Salentina (SORT), Polignano (PLOT), Castellaneta Marina (PLOT), Montalbano di Fasano (PLOT) e Foggia (PLOT);
- o individuazione di 30 unità di personale ARIF da destinare alla Direzione Operazioni di Spegnimento (DOS) sul territorio regionale in ambito delle attività di antincendio boschivo (AIB).
  - o integrazione dell'infrastruttura di telecamere e termocamere oltre che di sistemi a pilotaggio remoto (SAPR) per la prevenzione e il monitoraggio dinamico degli incendi della Protezione Civile regionale con quella in disponibilità di ARIF, con gestione della infrastruttura complessiva di telerilevamento in carico alla Protezione Civile Regionale, fatta eccezione per le componenti strutturali di supporto all'infrastruttura di telerilevamento (tralicci, ecc.), restano in carico alle amministrazioni che hanno realizzato originariamente le stesse;
- di finalizzare tale Accordo allo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le finalità istituzionali delle Parti e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive, essendoci convergenza su tali attività per come appreso più specificamente definite, pur nella diversità costitutiva di ciascuna delle Parti e mettendo ciascuna a disposizione delle azioni da implementare congiuntamente le risorse umane e strutturali necessarie all'attuazione delle finalità comuni;

*tutto ciò visto, premesso e considerato le Parti, così come sopra costituite, concordano quanto segue.*

#### **Art. 1 - Disposizioni generali**

Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e hanno valore giuridicamente vincolante tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

#### **Articolo 2- Finalità**

Le Parti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dall'articolo 69 del Decreto legislativo 3 marzo 2005, n. 82, coordinano l'esercizio di funzioni proprie, mediante reciproca collaborazione, in un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, nell'obiettivo comune di avviare con immediatezza i provvedimenti utili a contrastare la pericolosità degli incendi boschivi.

Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni istituzionali, amministrative e tecniche, che le Parti svolgono per garantire un effettivo perseguimento dell'obiettivo comune.



**Articolo 3 - Oggetto ed attività**

Con il presente accordo di collaborazione la Protezione Civile della Regione Puglia si avvale dell'attività di supporto tecnico-operativa di ARIF, componente del sistema regionale di protezione civile ai sensi della L.R. 53/2019, all'uopo mettendo a disposizione la somma di 3.000.000,00 € utili anche al potenziamento della dotazione di mezzi necessaria ad una più efficace, efficiente e tempestiva azione di contrasto agli incendi boschivi.

Le Parti si impongono, come criterio di azione, il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari che umani, per una completa e integrata attuazione degli obiettivi di cui al presente Accordo, in una logica sistemica ed unitaria di esigenze espresse e nel rispetto nelle singole specificità e competenze istituzionali, nonché nel rispetto del principio di leale collaborazione.

**Art.4 Modalità di esecuzione**

Le attività dedotte nel presente Accordo devono essere attuate nel rispetto delle specifiche di cui all'allegato tecnico, accluso al presente atto in guisa da formarne parte integrante e sostanziale.

L'allegato tecnico costituisce, con l'annesso piano economico, la proposta progettuale del Soggetto beneficiario ammessa e finanziamento.

La conclusione delle attività progettuali è stimata entro il 31/12/2026, salvo proroghe concordate con la Regione, comunque per tempi congrui ad assicurare il completamento dell'intervento entro la chiusura procedurale del PR Puglia 2021/2027.

La concessione di eventuali proroghe non darà luogo ad alcun onere economico aggiuntivo a carico della Regione Puglia.

Attraverso riunioni tecniche tra l' A.R.I.F. e la Sezione Protezione Civile della Regione, si procederà alla programmazione di dettaglio delle attività funzionali all'attuazione dell'intervento.

La programmazione, così come formalizzata attraverso verbalizzazione delle attività concordate, è da considerarsi a tutti gli effetti vincolante tra le Parti.

In sede di programmazione di dettaglio, la Regione e l'A.R.I.F. hanno la possibilità di procedere alla rimodulazione dell'intervento, delle modalità concordate e del quadro economico, fermo restando l'impegno massimo complessivo di cui all'art. 3 e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo.

Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di interventi d'urgenza e d'emergenza, le Parti si impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati e di informazioni riguardanti le attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti si obbligano a contribuire alla realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, nel rispetto degli impegni e responsabilità ricadenti nelle specifiche competenze di ognuno, utilizzando forme di collaborazione e stretto coordinamento per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi individuati con il

presente Atto e a rimuovendo ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3.

#### **Art. 5 Adempimenti e obblighi dell'A.R.I.F.**

L'A.R.I.F. si impegna a:

- nominare, entro quindici (15) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Responsabile del Procedimento, trasmettendo entro i successivi cinque (5) giorni il relativo atto alla Regione e, qualora intervengano variazioni, trasmettere entro dieci (10) giorni dal verificarsi delle stesse il relativo atto di sostituzione;
- individuare unità di personale per le attività di monitoraggio, a cui attengono, tra gli altri compiti quelli di:
  - o pianificare, organizzare e controllare il processo operativo teso alla completa realizzazione delle attività previste, attraverso la definizione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al Project Management;
  - o monitorare l'attuazione degli impegni assunti, realizzando tutte le azioni necessarie a garantire la completa realizzazione nei tempi previsti e segnalare al Responsabile regionale gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
  - o monitorare a livello procedurale, fisico e finanziario le attività e trasmettere i relativi dati alla Regione rendendo disponibili, allo scopo, mezzi e personale in quantità e numero sufficiente all' espletamento delle attività informative richieste;
  - o esibire, a richiesta della Regione, i documenti relativi allo svolgimento delle attività, nonché predisporre le note illustrative delle attività svolte;
- curare tutti i rapporti e le comunicazioni con la Regione;
- adempiere agli obblighi in materia di diffusione, pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati;
- rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa europea in materia di appalti pubblici per l'affidamento di forniture di beni e servizi, nonché in materia di ambiente;
- assicurare la trasmissione a Regione degli atti di espletamento della/e procedura/e di appalto, unitamente al quadro economico complessivo rideterminato ed approvato al netto delle economie nonché, a norma dell'Allegato XVII, punto 23), del Reg. (UE) 2021/1060, trasmettere e registrare sul sistema di monitoraggio regionale le informazioni sui contratti, sugli appaltatori e sui relativi titolari effettivi quali definiti all'art. 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849;
- garantire il rispetto della L. n. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010 e sue modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti finanziari relativi alle attività utili alla realizzazione del presente Accordo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- garantire l'applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi cofinanziati dai fondi SIE, con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 46-47 e 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060, apponendo sui beni acquistati in ragione del presente Accordo targhe indicanti in modo chiaro e indelebile i loghi della UE, della Regione Puglia, il codice del Progetto e la fonte di finanziamento;
- mantenere, nella gestione delle somme a valere sulle risorse del PR Puglia 2021-2027, erogate dalla Regione a mero titolo di ristoro delle spese sostenute da ARIF, un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni concernenti le operazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 74 paragrafo 1 lett. a) punto i) del Reg. (UE) n. 2021/1060 ;
- riportare su tutta la documentazione amministrativo-contabile il Codice Unico di Progetto (C.U.P.);
- dare completa esecuzione alle attività nel rispetto dei tempi programmati;
- rispettare le norme in materia di ammissibilità delle spese poste dalla normativa europea, nazionale e regionale applicabile, nonché dal presente Accordo;
- fornire alla Regione dati, atti e documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'intervento ;
- implementare il sistema informativo di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, per la parte di propria competenza, entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo;
- provvedere all'aggiornamento del Sistema Informativo registrando al suo interno:
  - 1 la documentazione completa relativa ad ogni procedura di evidenza pubblica attivata per la realizzazione dell'intervento, entro quindici (15) giorni lavorativi dal perfezionamento della procedura stessa, con indicazione dei dati relativi al titolare effettivo dell'appaltatore;
  - 2 in occasione di ogni rendicontazione, la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta attestante le spese effettuate e l'iter amministrativo che le ha determinate, nonché i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento;
  - 3 i dati utili alla valorizzazione degli indicatori ed all'avanzamento procedurale, entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi dal verificarsi delle condizioni che ne consentono la registrazione o l'aggiornamento;
- conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'intervento attuato in virtù del presente Accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco, a favore delle Autorità di controllo regionali, nazionali ed europee per almeno cinque anni decorrenti dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'AdG, salvo

diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione, conformemente a quanto disciplinato all'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060;

- rispettare la normativa europea, nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, nonché la normativa in materia di pari opportunità, le disposizioni in materia di costituzione dei rapporti di lavoro, di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e di contrasto al lavoro non regolare;
- comunicare alla Regione ogni dato richiesto relativo al progetto e all'attività finanziata, ai fini del monitoraggio dell'intervento e di ogni eventuale attività di verifica;
- assumere, lasciando indenne la Regione Puglia, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, derivante dagli investimenti oggetto del presente Accordo;
- presentare alla Regione relazioni annuali sull'attuazione dell'intervento, contenenti indicazione circa lo stato di avanzamento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dedotti nel presente Accordo, l'elenco dei beni/servizi acquisiti, la rendicontazione delle spese sostenute e report fotografici documentanti lo stato di avanzamento delle attività;
- presentare alla Regione la relazione finale contenente, tra l'altro, le informazioni riepilogative in merito ai risultati delle attività svolte nell'ambito del presente Accordo;
- rispettare le procedure e i termini di rendicontazione delle spese indicati ai successivi artt. 9 e 10;
- restituire le somme erogate a titolo di anticipazione che dovessero eventualmente risultare superiori alla spesa definitivamente ritenuta ammissibile;
- assicurare il completamento dell'intervento entro il termine fissato nel presente Accordo.

#### **Art. 6 Adempimenti e obblighi della Regione**

La Regione Puglia s'impegna:

- a rifondere ad ARIF le spese sostenute per le attività necessarie a dare attuazione al presente Accordo, da realizzare secondo le specifiche di cui all'allegato tecnico e al piano economico allo stesso acclusi quale parte integrante e sostanziale, nonché secondo la programmazione di dettaglio di cui alle riunioni tecniche tra le Parti (*cf.* art. 3), per un importo massimo di **3.000.000,00 €** (tremilioni/00) a valere sul PR Puglia FESR- FSE 2021/2027- Azione 2.7 "Interventi per il miglioramento della gestione dei rischi di protezione civile, amplificati dai cambiamenti climatici", da erogare ad ARIF secondo la modalità e la tempistica di cui al successivo art. 9;
- ad affidare la gestione tecnica e finanziaria e di controllo sull'attuazione dell'intervento al nominando Responsabile del procedimento attribuendogli il compito di:
  - 1 partecipare alle riunioni tecniche, di cui all'art. 3, per definire congiuntamente al rappresentante di ARIF la programmazione di dettaglio per l'esecuzione dell'operazione;

- 2 coordinare il processo complessivo di realizzazione del Progetto, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione e assicurando l'istruttoria e la predisposizione dei necessari atti relativi agli adempimenti contabili regionali;
  - 3 promuovere le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dell'A.R.I.F.;
  - 4 verificare e valutare le fasi di realizzazione dell'intervento, nonché accertare in qualsiasi momento l'andamento dell'esecuzione delle attività previste e, in particolare, i risultati raggiunti.
- assicurare la tempistica e le modalità di erogazione delle somme secondo di cui al successivo art. 9;
  - effettuare le verifiche ed i controlli attenendosi alle procedure adottate con il Si.Ge.Co. del PR Puglia 2021/2027;

#### **Art. 7 Durata delle attività**

Le attività oggetto del presente Accordo s'intendono avviate con la sottoscrizione del presente atto e dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2026, salvo proghe, espressamente disciplinate e motivate con Addendum al presente atto;

Le eventuali proroghe non danno luogo ad alcun onere economico aggiuntivo a carico della Regione.

#### **Art. 8 Impiego delle risorse economiche**

Per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo, la Regione si farà carico degli oneri relativi al potenziamento delle attrezzature antincendio, procedendo al ristoro delle spese sostenute da ARIF risorse fino ad un massimo di € **3.000.000,00** (tremilioni/00), a valere sul PR Puglia 2021/2027 - Azione 2.7.

I versamenti saranno effettuati sul un conto corrente bancario/postale avente IBAN: \_\_\_\_\_, intestato all'Agenzia Regionale per le Attività Irrighe e Forestali (A.R.I.F.), su cui è delegato ad operare \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ -

La Regione provvederà a rifondere le sole spese che sulla base della rendicontazione prodotta risultino ammissibili sulla base delle disposizioni in materia dettate dai Regolamenti europei, nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento in vigore nel periodo di attuazione dell'operazione, tenendo conto, altresì, dei seguenti elementi:

- (a) periodo di ammissibilità (ricompreso nell'arco di tempo di cui all'art. 7 "Durata delle attività");
- (b) tipologia di spesa (ricompresa tra le spese di cui al piano economico di progetto allegato al presente Accordo);
- (c) documenti giustificativi di spesa e di pagamento;
- (d) rispetto del divieto di doppio finanziamento.

**Art. 9 Modalità di erogazione**

Considerato che gli oneri finanziari scaturenti dal presente Accordo sono riconducibili al mero rimborso da parte della Regione delle spese vive sostenute da ARIF per la realizzazione delle attività, quantificabili nella quota massima di 3.000.000,00 € (tre milioni/00), la Regione procederà al rimborso degli stessi come di seguito indicato:

- \_\_\_\_\_ € a seguito di sottoscrizione del presente accordo e previa richiesta all'uopo formulata da ARIF;
- \_\_\_\_\_ €, alla stipula del contratto successivo all'aggiudicazione della gara per acquisto veicoli polifunzionali operativi (fornitura principale).

Si precisa che l'importo erogato dalla Regione ad ARIF in alcun modo potrà determinare il sorgere di rapporti contrattuali tra le Parti o di dipendenza del personale incaricato dall'ARIF, e che ARIF dovrà rendicontare le spese sostenute.

Tutta la documentazione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile: "*Documento contabile finanziato a valere sul PR Puglia 2021/2027 (Fondo FESR) - Azione 2.7, rendicontato per l'importo di € \_\_\_\_\_*". Nel caso di documenti di spesa prodotti in formato elettronico, tale dicitura dovrà risultare inserita digitalmente in apposito spazio del documento stesso.

I documenti giustificativi di pagamento, i mandati di pagamento quietanzati o documentazione equivalente devono riportare, inoltre, i codici CIG e CUP come disposto dalla L. n. 136 del 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il codice di progetto.

In caso di mancato concreto avvio delle attività o di mancato completamento dell'operazione scaturente dal presente Accordo, qualora si sia provveduto ad erogare una quota dell'importo previsto per l'attuazione dello stesso, ARIF dovrà procedere alla restituzione delle somme, maggiorate, se del caso, degli interessi legali.

**Art. 10 Rendicontazione delle spese**

L'A.R.I.F. è tenuta a rendicontare le spese effettivamente sostenute e inequivocabilmente riferibili all'operazione, accompagnate dalle relazioni semestrali e finali, producendo tutta la documentazione giustificativa, corredata da attestazione a firma del Responsabile del Procedimento da cui risulti che:

- a) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme europee vigenti, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
- b) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabili, quelle in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- c) sussiste la relativa ammissibilità, pertinenza e congruità della spesa sostenuta;



- d) non sono stati richiesti, né ottenuti ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni afferenti le medesime spese.

A chiusura dell'intervento, l'attestazione a firma del Responsabile del Procedimento da allegare alla rendicontazione finale della spesa dovrà comprendere, oltre quanto previsto al comma precedente, anche le seguenti ulteriori dichiarazioni:

- che trattasi di rendicontazione finale delle attività
- che il completamento delle attività è avvenuto nel rispetto degli obiettivi del PR Puglia 2021/2027 e di quelli indicati nel presente Accordo;
- che le altre eventuali spese, sostenute nei termini di ammissibilità, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Le spese effettuate devono essere supportate da fatture quietanzate o da documentazione contabile avente valore probatorio equivalente.

Dalla documentazione prodotta a supporto della rendicontazione delle spese deve evincersi l'avvenuto pagamento e la data della transazione, trattandosi titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali. Per eventuali attività di verifica in loco, la documentazione a supporto della rendicontazione (documenti di spesa, documenti di pagamento, etc.) deve essere resa disponibile in originale, anche informatico, (o in copia conforme all'originale), pena la non ammissibilità delle spese documentate.

#### **Articolo 11 Responsabili dell'attuazione dell'Accordo**

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, la Regione indica quale referente \_\_\_\_\_, ARIF indica quale referente \_\_\_\_\_

#### **Articolo 12 Obblighi di riservatezza**

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche etc., di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo, astenendosi da ogni azione che possa nuocere ai risultati.

Le Parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e particolari conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 196 - come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

#### **Art. 13 Responsabilità**

Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.

#### **Articolo 14 Recesso e risoluzione**

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo di collaborazione con un preavviso scritto di almeno centoventi giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente Accordo di collaborazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

#### **Art. 15 Controversie**

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella concreta attuazione del presente Accordo. Per ogni controversia non componibile in via amministrativa è competente il Foro di Bari.

Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.

**Articolo 16 Norme applicabili**

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra Pubbliche Amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

**Art. 17 Clausola di sottoscrizione**

Il presente atto, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 241/1990, così come modificato dall'art.6, comma 2, Legge 17 dicembre 2012, n.221, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.



Barbara  
Valenzano  
21.05.2024  
12:42:28  
GMT+01:00

Allegato E/1

Allegato n. 8/1  
al D.L.g. 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../... n. protocollo ...

Rif. Proposta di delibera del PRG/DEL/2024/00009

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti - Programma</b>				
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
<b>TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			-86.400,00
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Fondo di riserva</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			-86.400,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti - Programma</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			-86.400,00
<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>				
<b>Programma</b>	<b>3</b>	<b>Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile</b>				
<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	900.000,00 900.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>3</b>	<b>Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	900.000,00 900.000,00		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	900.000,00 900.000,00		
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	900.000,00 900.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	900.000,00 900.000,00		-86.400,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO</b>	<b>0</b>	<b>Applicazione avanzo vincolato</b>				
<b>Tipologia</b>	<b>0</b>	<b>Applicazione avanzo vincolato</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 86.400,00 0,00		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>0</b>	<b>Applicazione avanzo vincolato</b>	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 86.400,00		
<b>TITOLO</b>	<b>IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia</b>	<b>200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 813.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 813.600,00	0,00 0,00	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 900.000,00 813.600,00	0,00 0,00 0,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 900.000,00 813.600,00	0,00 0,00 0,00	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE  
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsa



Barbara Valenzano  
29.05.2024  
11:35:51  
GMT+01:00




**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PRC	DEL	2024	9	13.06.2024

PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. AZIONE 2.7 - RAFFORZAMENTO DELLA SINERGIA TRA LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PUGLIA E L#AGENZIA REGIONALE ATTIVITÀ IRRIGUE FORESTALI (A.R.I.F.) PER MIGLIORARE LA CAPACITÀ OPERATIVA IN CONTESTI EMERGENZIALI. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 E PLURIENNALE 2024-2026. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO E ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

**Responsabile del Procedimento**

PO - PAOLINO GUARINI  
 Paolino Guarini

**Dirigente**  
Firmato digitalmente da  
DR. NICOLA PALADINO  
C = IT

